



Scheda informativa

Data: 24 dicembre 2020 (sostituisce la versione del 19.11.2020)

Assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di COVID-19

Il presente documento illustra le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) circa le soluzioni temporanee per la fatturazione delle consultazioni a distanza al posto delle consultazioni in uno studio medico o al domicilio dei pazienti. Tali raccomandazioni hanno lo scopo di garantire una prassi di fatturazione uniforme in tutta la Svizzera durante la pandemia di Corona, e si basano su un coordinamento preliminare tra l'UFSP, le associazioni degli assicuratori malattie (curafutura und santésuisse) e la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM). Le raccomandazioni sono in vigore dal 24 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 compreso. Una decisione su una possibile proroga sarà presa alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in consultazione con gli assicuratori.

1. Situazione iniziale

Nel ambito delle regole di comportamento decise, in marzo 2020, dal Consiglio federale per combattere il coronavirus in seguito alla pandemia di COVID-19, l'UFSP, d'intesa con le associazioni degli assicuratori malattie (curafutura e santésuisse) e la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), ha pubblicato delle raccomandazioni in materia di soluzioni temporanee per la fatturazione degli esami, dei trattamenti e delle terapie a distanza. Queste raccomandazioni sono state revocate con la fine, il 21 giugno 2020, della situazione straordinaria. Da allora, la Svizzera si trova in situazione particolare al senso della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012. In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, il Consiglio federale ha intensificato le misure contro il coronavirus. L'UFSP ha ripreso i colloqui con le associazioni degli assicuratori malattia e con la CTM e, d'intesa con loro, ha elaborato le raccomandazioni elencate al capitolo 3.

2. Principi generali

- I metodi utilizzati per esami, trattamenti e terapie medici a distanza devono soddisfare i criteri di **efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE)**. Occorre assicurare la medesima qualità dei trattamenti di quella garantita in caso di contatto fisico diretto con i pazienti.
- Le prestazioni a distanza possono essere dispensate e fatturate solo se sostituiscono una visita medica in presenza del paziente. I fornitori di prestazioni devono informare precedentemente i pazienti che si tratta di una prestazione a pagamento e che sostituisce una prestazione fornita in presenza del paziente.
- Le prestazioni a distanza devono essere fornite mediante un contatto a voce diretto e simultaneo, ossia tramite videochiamata o per telefono. Un contatto in forma scritta e differito, ad esempio

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
tarife-grundlagen@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

tramite e-mail, chat o servizi di messaggia breve, non è considerato un contatto verbale a distanza.

- Nell'ambito delle prestazioni a distanza, il fornitore di prestazioni deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati e protezione della personalità del paziente.
- Le raccomandazioni sono in vigore dal 24 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 compreso. Una decisione su una possibile proroga sarà presa alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in consultazione con gli assicuratori.

3. Raccomandazioni per la fatturazione delle prestazioni ambulatoriali a distanza

3.1. Specialisti in psichiatria e psicoterapia e specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza

- Le posizioni per le consultazioni telefoniche (02.0060, 02.0065, 02.0066) e per interventi psichiatrici di crisi (02.0080) possono essere applicate a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).
- In caso di seduta terapeutica telefonica tra il medico e un paziente già in terapia, valgono le limitazioni analoghe a quelle applicate per la diagnostica e terapia psichiatrica in uno studio medico, ossia 75 minuti (terapia individuale) indipendentemente dall'età e dal fabbisogno di cure del paziente. Se si tratta di pazienti nuovi, la terapia può essere effettuata a distanza solo dopo una prima consultazione nello studio del fornitore di prestazioni o presso il domicilio del paziente.

3.2. Psicoterapia delegata

- La posizione per le consultazioni telefoniche (02.0250) può essere applicata a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).
- La limitazione per le consultazioni telefoniche di psicoterapia delegata viene temporaneamente elevata a 360 minuti (72 x 5 minuti) ogni 3 mesi.

3.3. Psichiatria in ambito ospedaliero

- Le posizioni per le consultazioni telefoniche (02.0150, 02.0155, 02.0156) possono essere applicate a qualsiasi contatto verbale, ossia diretto e simultaneo, a distanza (p. es. videoconferenza).

3.4. Ergoterapisti

- Le prestazioni di ergoterapia che possono essere fornite a distanza consistono nelle misure secondo l'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31; OPre), previa prima consultazione o trattamento in uno studio.
- Le misure a distanza devono limitarsi a ciò che i pazienti sono in grado di fare da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento, senza poter ricorrere a mezzi ausiliari indisponibili e senza contatto fisico con l'ergoterapista.
- Le prestazioni a distanza sono rimborsate solo se si svolgono mediante videoconferenza (un'unica consultazione telefonica non viene rimborsata). Per i bambini deve essere presente una persona di riferimento in grado di eseguire manualmente le istruzioni dell'ergoterapista.
- Una videoconferenza di ergoterapia può essere fatturata con la posizione tariffale 7601 «Misure di ergoterapia in presenza della paziente» (24 punti). Questa posizione può essere fatturata al massimo due volte per seduta e al giorno. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

3.5. Levatrici

- Una consultazione telefonica breve può essere fatturata solo se essa include prestazioni previste dall'OPre che sostituiscono prestazioni fornite in presenza della paziente. Le limitazioni secondo l'OPre permangono.
- Le prestazioni delle levatrici che possono essere fornite a distanza si limitano alla consulenza approfondita sulla gravidanza, segnatamente se insorgono disturbi in relazione ad essa (art. 16 cpv. 1 lett. a i.c.d. con art. 13 lett. a OPre), alla preparazione al parto (art. 16 cpv. 1 lett. b i.c.d. con art. 14 OPre), all'assistenza durante il puerperio (art. 16 cpv. 1 lett. c OPre) e alla consulenza per l'allattamento (art. 16 cpv. 1 lett. b i.c.d. con art. 15 OPre).
- Le levatrici possono fatturare i consigli generali concernenti la gravidanza e le cure post-partum come consultazioni telefoniche brevi con la posizione di prestazioni C20 «Secondo consulto durante il puerperio» (39 punti). La limitazione della posizione C20 permane solo in relazione al numero di sedute (5 al massimo) e viene applicata **una volta** per le consulenze sulla gravidanza e **una volta** per le cure post-partum. La limitazione temporale di 10 giorni è estesa per tutte le prestazioni a 56 giorni, tranne che per la seconda consultazione durante il puerperio. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza e quale prestazione di levatrice secondo l'OPre è stata dispensata.
- Una preparazione al parto telefonica deve essere fornita in videoconferenza e può essere fatturata nella misura di cui alla posizione A10 dell'articolo 14 OPre. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.
- Una consulenza telefonica per l'allattamento può essere fatturata secondo le tariffe e le regole di applicazione in vigore.
- Tutte le altre prestazioni previste nella tariffa non possono essere fornite per telefono.

3.6. Fisioterapisti

- Le prestazioni di fisioterapia che possono essere fornite a distanza si limitano alle misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b OPre, previa prima consultazione in uno studio o durante un soggiorno ospedaliero.
- Queste misure possono essere dispensate a distanza se i pazienti presentano sintomi di un'infezione delle vie respiratorie, se appartengono alla categoria delle persone particolarmente a rischio (secondo la lista dell'UFSP¹) oppure se non possono spostarsi o essere trasportati nel rispetto delle misure igieniche necessarie.
- Le misure a distanza devono limitarsi a ciò che i pazienti sono in grado di fare da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento, senza poter ricorrere a mezzi ausiliari indisponibili e senza contatto fisico con il fisioterapista.
- Le prestazioni a distanza sono rimborsate solo se si svolgono mediante videoconferenza (un'unica consultazione telefonica non viene rimborsata). Per i bambini deve essere presente una persona di riferimento in grado di eseguire manualmente le istruzioni del fisioterapista.
- Una videoconferenza di fisioterapia può essere fatturata con la posizione tariffale 7340 «Forfait per seduta di terapia medica di allenamento MTT» (22 punti). I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

3.7. Dietisti

- Le prestazioni di consulenza nutrizionale secondo l'articolo 9b OPre possono essere fornite a distanza per telefono o mediante videoconferenza.
- Le prestazioni a distanza possono essere fatturate con le rispettive posizioni tariffali per la prima consultazione, la 2^a - 6^a consultazione o la 7^a - 12^a consultazione. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

¹ www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive : focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazione per i professionisti della salute > Documenti

3.8. Logopedisti

- Le prestazioni di logopedia che possono essere fornite a distanza consistono nelle misure secondo l'articolo 10 OPre, previa prima consultazione o trattamento in uno studio.
- Queste misure possono essere dispensate a distanza se i pazienti presentano sintomi di un'infezione delle vie respiratorie, appartengono alla categoria delle persone particolarmente a rischio (secondo la lista dell'UFSP¹) oppure se non possono spostarsi/essere trasportati nel rispetto delle misure igieniche necessarie.
- Le misure dispensate a distanza devono limitarsi a ciò che i pazienti sono in grado di fare da soli o con l'aiuto di una persona di riferimento, senza poter ricorrere a mezzi ausiliari indisponibili e senza contatto fisico con il logopedista.
- Le prestazioni a distanza sono rimborsate solo se si svolgono mediante videoconferenza (una semplice consultazione telefonica non viene rimborsata). Per i bambini deve essere presente una persona di riferimento in grado di eseguire manualmente le istruzioni del logopedista.
- Una videoconferenza di logopedia può essere fatturata con la posizione tariffale 7501 «Trattamento logopedico e valutazione» (19,5 punti). Questa posizione può essere fatturata al massimo due volte per seduta e al giorno. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito a distanza.

4. Validità delle raccomandazioni dell'UFSP

Le raccomandazioni qui illustrate vanno intese come un'aggiunta alle tariffe attuali. Le raccomandazioni sono in vigore dal 24 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 compreso. Una decisione su una possibile proroga sarà presa alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in consultazione con gli assicuratori.